

Sentenza n. 307/2019  
Registro Generale Appello Lavoro n. 1264/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

composta da:

Dott. Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi	Consigliere Relatore
Dott. Enrico Freni	Consigliere Ausiliario

all'udienza dell'11 febbraio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1803/2018, promossa da

**ALLSYSTEM s.p.a.**

rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Edoardo Ginella e Dante Fiore, presso il cui studio in Torino, via Peyron n. 10, è elettivamente domiciliata

- **APPELLANTE**-

contro

**CISAL SINALV**

rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lopa, presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita n. 30, è elettivamente domiciliato

- **APPELLATO** -



I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti  
CONCLUSIONI

Appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione*

*- accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto*

*in totale riforma della sentenza n. 1803/2018 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, e pubblicata in data 17/07/2018*

**NEL MERITO:**

*- revocare il decreto ex art. 28 L. 300/1970 pronunciato dal Tribunale di Milano il 21/02/2018 a conclusione della fase sommaria del procedimento RG 255/2018 e, per l'effetto, in riforma delle statuizioni ivi contenute*

*- respingere le domande tutte formulate da parte della Cisl Si.n.a.l.v. nei confronti della Allsystem s.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto mandando la convenuta assolta da ogni avversa pretesa;*

*- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare Cisl Si.n.a.l.v. a restituire ad Allsystem s.p.a. le somme versate a titolo di refusione delle spese di lite in adempimento delle statuizioni del decreto ex art. 28 L. 300/1970, pari ad € 1.750,94 e delle statuizioni della sentenza impugnata, pari ad € 2.188,68, e così la complessiva somma di € 3.939,62.*

*Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, ivi inclusa la fase sommaria di primo grado, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario ex D.M. 55/2014”.*

Appellato: *“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria*

*del caso così giudicare:*

*nel merito: respingere l'appello spiegato da Allsystem e, in ogni caso, tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che ingiuste per i motivi di cui in narrativa, confermando integralmente l'impugnata sentenza.*

*Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con sentenza depositata il 17 luglio 2018, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2501/2018 R.G., promossa da ALLSYSTEM s.p.a. contro l'organizzazione sindacale CISAL SINALV, ha respinto l'opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, emesso dallo stesso Tribunale in data 21 febbraio 2018, che aveva dichiarato nullo il recesso di ALLSYSTEM s.p.a. - comunicato il 31 dicembre 2017 - dal verbale di accordo stipulato con l'associazione sindacale CISAL SINALV in data 16 giugno 2014 e ordinato alla società di dare corso a tutti gli



impegni assunti con la sottoscrizione del verbale di accordo medesimo, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno.

Pronunciando in sede di opposizione il Tribunale, valutata la natura e l'oggetto dei diritti attribuiti dall'accordo del 16 giugno 2014 (finalizzati ad assicurare a CISAL SINALV il diritto di partecipazione alle procedure di cambio appalto); rilevato che con (altro) decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 emesso dal medesimo Tribunale, depositato in data 18 dicembre 2017, era stata accertata l'antisindacalità della condotta di ALLSYSTEM s.p.a., ostativa alla partecipazione di CISAL SINALV alle procedure di cambio appalto in corso, in spregio all'accordo sindacale del 16 giugno 2014; considerate la modalità e la tempistica della comunicazione di recesso (avvenuta in data 31 dicembre 2017, senza preavviso), ha concluso che il recesso era stato esercitato in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con modalità tali da integrare un sostanziale aggiramento del decreto depositato il 18 dicembre 2017.

Avverso la sentenza ha proposto appello ALLSYSTEM s.p.a., deducendo, con un unico articolato motivo, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo affrontato le doglianze formulate dalla società nel ricorso in opposizione, essendosi limitato a proporre alcune argomentazioni a sostegno della carenza di buona fede nella condotta di quest'ultima.

Denuncia l'erroneità e inconferenza delle argomentazioni svolte nella sentenza gravata, in particolare sotto il profilo dell'accertamento dell'abuso del diritto, da valutarsi sotto un profilo oggettivo, avuto riguardo anche al danno ingiusto arrecato all'altro contraente, e censura la pronuncia per aver ravvisato l'abuso del diritto e l'antisindacalità della condotta unicamente sulla base di considerazioni circa le intenzioni soggettive della società, senza valutare se la condotta presentasse i caratteri di anti giuridicità ed oggettiva lesività.

Sotto ulteriore profilo, si duole che il Tribunale non abbia considerato che l'accordo del 16 giugno 2014 è privo di termine di durata e liberamente recedibile, sicché il recesso, comunicato da ALLSYSTEM s.p.a. in data 31 dicembre 2017, è da ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1373 c.c., a maggior ragione considerato che la prerogativa concessa all'organizzazione sindacale non faceva parte delle prerogative previste dalla legge, né dalla contrattazione collettiva.

Lamenta, altresì, che la pronuncia gravata abbia erroneamente attribuito ad un unico, isolato e limitato precedente (il decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, depositato dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2017), valenza di presunzione di tendenza all'antisindacalità da parte di ALLSYSTEM s.p.a., a maggior ragione in considerazione della minima portata antisindacale (erronea a parere dell'appellante) accertata in quel decreto.

Censura, poi, la decisione del giudice di primo grado, per aver individuato, tra gli indici sintomatici dell'antisindacalità della condotta, la breve distanza temporale tra il recesso ed il precedente decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, laddove, semmai, l'unico reale ed oggettivo profilo antisindacale avrebbe potuto consistere nell'esercizio del recesso nell'imminenza di una nuova procedura di cambio appalto.



Critica, infine, la sentenza per avere proposto, tra gli argomenti a sostegno della ritenuta antisindacalità della condotta, il fatto che il recesso sia stato esercitato senza preavviso, atteso che la società non era tenuta ad assicurare al sindacato alcun preavviso.

L'organizzazione sindacale appellata CISAL SINALV si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

All'udienza dell'11 febbraio 2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Milano.

In via preliminare appare utile sintetizzare brevemente i fatti da cui trae origine la controversia, quali emergono dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti:

- in data 16 giugno 2014 ALLSYSTEM s.p.a. ha stipulato con CISAL SINALV un accordo con il quale sono state riconosciute all'organizzazione sindacale una serie di prerogative, tra cui il diritto di essere coinvolta nelle procedure di cambio appalto (cfr. doc. 12 fascicolo CISAL SINALV di primo grado);
- con decreto *ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300*, depositato in data 18 dicembre 2017, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato l'antisindacalità della condotta serbata da ALLSYSTEM s.p.a. nell'ambito della procedura di cambio di appalto presso Banca Intesa s.p.a. ed ha ordinato alla società di coinvolgere CISAL SINALV, previa convocazione anche su tavoli separati, nelle procedure di cambio appalto, in ossequio a quanto pattuito nell'anzidetto accordo del 16 giugno 2014 (cfr. doc. 4 fascicolo CISAL SINALV di primo grado);
- in data 22 dicembre 2017 CISAL SINALV ha invitato ALLSYSTEM s.p.a. a comunicare, in ottemperanza al decreto *ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300* emesso dal Tribunale, l'elenco dei nominativi dei lavoratori coinvolti nella procedura di cambio appalto presso Banca Intesa s.p.a., unitamente all'indicazione delle presenze di ciascun lavoratore nell'ultimo semestre (cfr. doc. 135 fascicolo CISAL SINALV fase sommaria);
- in data 31 dicembre 2017 ALLSYSTEM s.p.a. ha comunicato a CISAL SINALV il recesso, con effetto immediato, dall'accordo sindacale del 16 giugno 2014 (cfr. doc. 137 fascicolo CISAL SINALV fase sommaria).

Così ricostruiti i fatti, in ordine alle doglianze formulate nel ricorso in appello si svolgono le osservazioni che seguono.

La sentenza gravata ha accertato l'antisindacalità della condotta di ALLSYSTEM s.p.a., consistente nell'aver comunicato la disdetta dell'accordo del 16 giugno 2014 con la tempistica e le modalità sopra indicate, da ritenersi contrarie a correttezza e buona fede e tali da integrare un sostanziale aggiramento del decreto *ex art. 28* del Tribunale di Milano, depositato in data 18 dicembre 2017.



L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia ravvisato l'antisindacalità della condotta unicamente sulla base di considerazioni relative all'elemento soggettivo dell'intenzionalità, senza valutare se la condotta stessa presentasse i caratteri di antiigiuridicità ed oggettiva lesività.

La doglianza non coglie nel segno.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza gravata non opera alcuna indagine circa il "foro interno" e i motivi della condotta, ma fonda l'accertamento su elementi oggettivi, così come valuta in un'ottica oggettiva la natura antisindacale del comportamento esaminato, avendo cioè riguardo agli effetti prodotti e non alle intenzioni perseguite dal datore di lavoro.

Il Tribunale, infatti, ha valorizzato e posto a fondamento della decisione i seguenti elementi:

- la natura e l'oggetto dei diritti attribuiti dall'accordo del 16 giugno 2014 (finalizzati ad assicurare a CISAL SINALV il diritto di partecipazione alle procedure di cambio appalto);
- il contenuto del decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 del Tribunale di Milano, depositato in data 18 dicembre 2017 (che aveva accertato proprio la violazione dell'accordo del 16 giugno 2014 e ordinato alla società di farne corretta applicazione, coinvolgendo CISAL SINALV nelle procedure di cambio appalto);
- la stretta contiguità temporale tra l'anzidetta pronuncia giudiziale e il recesso dall'accordo del 16 giugno 2014;
- il fatto che ALLSYSTEM s.p.a. abbia comunicato il recesso senza preavviso, con l'effetto di estromettere l'organizzazione sindacale dalla procedura di cambio appalto in corso (relativa a Banca Intesa s.p.a.), a dispetto di quanto disposto dal decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi di fatto univoci, precisi e concordanti nel connotare di antisindacalità il comportamento dell'appellante, che appare oggettivamente lesivo dell'azione e del prestigio dell'organizzazione sindacale – esclusa dalla procedura di cambio appalto in corso, nonostante una pronuncia giudiziale che sanciva il diritto a parteciparvi - al cospetto non solo dei propri iscritti, ma dell'intera platea dei lavoratori coinvolti.

A tale riguardo, non convince l'argomento, speso dalla società nel ricorso in appello, secondo cui la breve distanza temporale tra il recesso ed il precedente decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 non avrebbe valenza sintomatica di antisindacalità, potendo, eventualmente, l'unico profilo antisindacale consistere nell'esercizio del recesso nell'imminenza di una nuova procedura di cambio appalto.

Occorre, infatti, considerare che, con il decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 depositato il 18 dicembre 2017, il Tribunale di Milano aveva ordinato ad ALLSYSTEM s.p.a. di coinvolgere CISAL SINALV nelle procedure di cambio appalto, inclusa,



evidentemente, quella relativa al cambio appalto presso Banca Intesa s.p.a., che aveva dato origine alla controversia.

Ciò smentisce la fondatezza della tesi dell'appellante e conferma la rilevanza, quale indice sintomatico della natura antisindacale della condotta, della successione cronologica degli eventi, come precedentemente descritta.

Non appare fondato neppure l'argomento secondo cui, essendo l'accordo del 16 giugno 2014 privo di termine di durata e liberamente recedibile, il recesso comunicato da ALLSYSTEM s.p.a. in data 31 dicembre 2017 sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 1373 c.c. e non potrebbe, pertanto, essere tacciato di antisindacalità.

Se deve, infatti, condividersi il principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 18 settembre 2007 n. 19351), secondo cui *"il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finisce in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina - da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati - deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato"*, deve altresì evidenziarsi che la regola della libera recedibilità - rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio - opera comunque, secondo la Corte di Cassazione, *"nel rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto"*, che impongono alla parte recedente l'obbligo di dare un congruo preavviso.

Nel caso in esame, in data 31 dicembre 2017 ALLSYSTEM s.p.a. ha comunicato a CISAL SINALV il recesso dall'accordo del 16 giugno 2014, con decorrenza immediata.

La mancata concessione del benché minimo termine di preavviso appare, alla luce dei suindicati principi, contraria agli obblighi di buona fede e correttezza, senza che assuma rilievo in senso contrario la regola della generale recedibilità dai contratti o accordi collettivi senza prefissione di termine (invocata da parte appellante), di cui gli obblighi in parola costituiscono limite e corollario.

Alla luce di quanto precede la condotta tenuta da ALLSYSTEM s.p.a. deve ritenersi anti-giuridica, in quanto posta in essere in violazione dei summenzionati obblighi di buona fede e correttezza.

Tale condotta, valutata alla luce delle circostanze precedentemente indicate, integra altresì gli estremi della condotta antisindacale, essendo idonea a ledere i beni protetti dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il recesso dall'accordo del 16 giugno 2014, intervenuto con i tempi e le modalità di cui si è detto - ossia a distanza di poco più di dieci giorni dall'emissione del decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 che aveva ordinato alla società di dare piena applicazione all'accordo, e senza concessione di alcun preavviso alla controparte - ha determinato, nei fatti, l'esclusione di CISAL SINALV dalla partecipazione alla procedura di cambio appalto in



corso, con sostanziale aggiramento della pronuncia giudiziale ed evidente pregiudizio alle prerogative e al prestigio dell'organizzazione sindacale.

La condotta in parola, infatti, ha avuto quale effetto di impedire all'odierna appellata di svolgere la propria attività di natura sindacale (per esercitare la quale era già stata costretta ad esperire un'azione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300), comprimendone così la capacità di tutelare gli interessi rappresentati, con inevitabili ricadute negative anche in termini di immagine.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame avverso la sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Milano deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza stessa.

Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerati il valore della causa e l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.

Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

#### P.Q.M.

- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1803/2018 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Milano, 11 febbraio 2019

Il Consigliere estensore  
Giulia Dossi

Il Presidente  
Giovanni Picciau

